SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 giugno 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013.

Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali, denominate PASS, Posto di Assistenza Socio Sanitaria, preposte all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe. (13A05372) . . . . *Pag.* 1

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013.

Indicazioni per il coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 66, recante: "Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri". (13A05373) *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 maggio 2013.

Delega del Ministro dell'economia e delle finanze al Sottosegretario di Stato on. dott. Alberto GIORGETTI, per taluni atti di competenza. (13A05369) *Pag.* 6

DECRETO 31 maggio 2013.

Delega del Ministro dell'economia e delle finanze al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo BARETTA, per taluni atti di competenza. (13A05370) . . . *Pag.* 7

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 15 gennaio 2013.

Equipollenza delle lauree specialistiche/magistrali delle classi 8/S Biotecnologie industriali - LM-8 Biotecnologie industriali, alle lauree specialistiche/magistrali delle classi 6/S Biologia - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario. (13A05371). . . . . *Pag.* 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma. Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano). Individuazione di risorse statali pari a 81,1 milioni di euro, a parziale copertura dell'atto transattivo relativo alle tratte T3, T4, T5, T6A, T7 e deposito Graniti, tra Roma metropolitane s.r.l. (soggetto aggiudicatore) e metro C S.p.A. (contraente generale) - (CUP E51I0400001007). (Delibera n. 127/2012). (13A05374) . . . . *Pag.* 10

DELIBERA 18 marzo 2013.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Delibera n. 25/2013). (13A05375) *Pag.* 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 37/2013 del 18 gennaio 2013 concernente il medicinale per uso umano «Clarimide Diarrea». (13A05339). . . . . *Pag.* 22

Rettifica relativa alla determinazione n. 404/2013 del 15 aprile 2013 concernente il medicinale per uso umano «Aciclin». (13A05340) . . . . *Pag.* 22

Ministero degli affari esteri

Presentazione di lettere credenziali (13A05342) *Pag.* 22

Rilascio di exequatur (13A05343). . . . . *Pag.* 22

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vitulazio (13A05344) . . *Pag.* 22

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Napoli. (13A05345) . . . *Pag.* 22

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Introbio. (13A05346). . *Pag.* 22

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Gubbio. (13A05347) *Pag.* 22

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Villa di Tirano. (13A05348) . . . . *Pag.* 23

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vigodarzere. (13A05349) *Pag.* 23

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determina 27 maggio 2013 dell'Agenzia italiana del farmaco recante: «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 518/2013).» . (Determina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 138 del 14 gennaio 2013). *(13A05458)*. . *Pag.*. .23

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013.

Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali, denominate PASS, Posto di Assistenza Socio Sanitaria, preposte all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che affida al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il presidente della regione interessata, autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri a disporre, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il coinvolgimento delle strutture nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2001, recante «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2011, recante «Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»;

Tenuto conto dell'esigenza di supportare il sistema sanitario territoriale colpito dalla catastrofe con l'istituzione di strutture sanitarie, denominate Posto di assistenza socio sanitaria (PASS), in grado di offrire alla popolazione assistenza sanitaria non urgentistica;

Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione, per linee generali, delle caratteristiche minime che una struttura sanitaria campale deve possedere;

Tenuto conto dell'approvazione dello schema di provvedimento da parte della Commissione speciale protezione civile il 28 giugno 2012, del Gruppo tecnico interregionale sanità il 5 luglio 2012 e della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile il 16 febbraio 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 24 gennaio 2013;

EMANA
la seguente direttiva:

Premessa.

Gli eventi calamitosi ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono determinare la riduzione o l'interruzione dei servizi di assistenza sanitaria di base e di assistenza sociosanitaria alle popolazioni colpite.

Le strutture sanitarie campali preposte all'intervento d'urgenza, ovvero i PMA (Posti medici avanzati) di cui alla direttiva del 28 giugno 2011, specializzati nel trattamento dei pazienti in condizioni critiche, non possono sopperire anche alle richieste di assistenza sanitaria di base e socio sanitaria di cui necessita la popolazione rimasta illesa e che iniziano ad esprimersi già a breve distanza dall'insorgere dell'evento calamitoso e si protraggono sino al ripristino dei servizi sanitari prestati in fase ordinaria. La direttiva, predisposta per l'individuazione, per linee generali, delle caratteristiche minime che tali strutture debbono possedere per poter essere impiegate in situazioni di emergenza conseguenti agli eventi calamitosi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome di allestirle ed al verificarsi dell'emergenza di impiegarle. Le regioni e le province autonome che intendono dotarsi di tali strutture, debbono provvedervi con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli eventuali vincoli di finanza pubblica.

1. Finalità.

Al fine, di supportare il sistema sanitario territoriale colpito da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, mediante la realizzazione di strutture sanitarie in grado di offrire alla popolazione assistenza sanitaria non urgentistica, è istituita la struttura denominata «Posto di assistenza socio sanitaria (PASS)», per la quale il seguente provvedimento intende procedere all'individuazione, per linee generali, delle caratteristiche minime che tale struttura sanitaria campale debba possedere.

Ai PASS, allestiti in tempo ordinario per essere impiegati in emergenza, è affidato il perseguimento delle seguenti finalità:

a) dotare il Servizio sanitario di una regione/PA colpita da catastrofe, di una struttura ove, in caso di inagibilità o insufficienza delle strutture preposte in via ordinaria, il personale sanitario possa espletare l'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria;

b) integrare, su richiesta del Servizio sanitario di una regione/PA colpita da catastrofe, i servizi sanitari territoriali, con personale sanitario qualificato per l'assistenza sanitaria di base e l'assistenza sociosanitaria.

2. Organizzazione.

L'ordinaria configurazione del PASS prevede l'attivazione di aree adibite a servizi di segreteria, di accoglienza e di registrazione, nonché di ambulatori per l'attività di medicina generale, pediatria di libera scelta, infermieristica e fisioterapia, psicologia e assistenza sociale.

Su richiesta del Servizio sanitario regionale (SSR) della regione/PA colpita, in accordo con la regione/PA titolare della struttura e con il Dipartimento della protezione civile, la configurazione del PASS può essere implementata mediante l'attivazione di un presidio farmaceutico, di un ambulatorio di ginecologia e ostetricia consultoriale, o di altre aree specialistiche.

Il PASS deve integrarsi con le altre strutture sanitarie specialistiche eventualmente presenti in loco quali i posti medici avanzati e gli ospedali da campo. L'eventuale inserimento nel PASS di specialisti per attività di consulenza in favore di Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) deve essere concordato tra la regione/PA colpita e la regione/PA, ente, associazione titolare del PASS medesimo.

Il PASS garantisce un'attività ambulatoriale giornaliera che va dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Fino al ripristino dei servizi ordinari deve essere garantito anche il servizio di guardia medica per il restante arco di tempo, ovvero dalle ore 20,00 alle 8,00, coadiuvato da un operatore con il compito di informazione e di indirizzo all'utenza.

Il personale sanitario del PASS, non appena la situazione lo consente, è integrato o sostituito da quello del Servizio sanitario regionale, competente per territorio.

Le strutture del PASS che, in ambito logistico godono di propria autonomia per un minimo di 72 ore, debbono essere predisposte per la repentina alimentazione da parte dei servizi essenziali locali non appena ripristinati.

Le diverse aree di specializzazione del PASS sono organizzate, nel rispetto della riservatezza e delle peculiarità della tipologia di prestazioni da erogare, con particolare riferimento alle esigenze della popolazione disabile, degli anziani e dei minori.

3. Coordinamento.

Il PASS è gestito da un medico con funzioni di direttore sanitario responsabile delle attività sanitarie, che si avvale di un responsabile logistico, addetto alla installazione della struttura e alle relative necessità tecniche, in carico al titolare del PASS.

Le modalità ed i tempi di impiego dei PASS sono definiti dal Servizio sanitario regionale competente per territorio, nell'ambito della struttura di coordinamento di protezione civile, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e la regione/PA, ente o associazione titolare del PASS.

Il PASS, qualora di proprietà della regione e/o provincia autonoma, è parte della colonna mobile regionale.

Nel caso in cui la regione/PA colpita faccia richiesta per l'uso della sola struttura, senza componente sanitaria, questa sarà comunque gestita da personale tecnico indicato dall'ente titolare.

Il PASS, di regola, viene integrato come risorsa del centro di coordinamento provinciale nel territorio di competenza, che ne decide la dislocazione.

Le prestazioni dei PASS rientrano tra le attività della funzione sanitaria di protezione civile.

Il direttore sanitario del PASS riferisce al responsabile della Funzione sanità del livello competente in merito alle attività svolte nonché riporta richieste, osservazioni e/o criticità riscontrate durante l'operatività.

4. Componente sanitaria e logistica.

Nei PASS opera il personale sanitario e sociosanitario specializzato nell'area di competenza, prestando la medesima attività che svolge in ordinario.

Gli operatori di cui al periodo precedente, messi a disposizione dal Servizio sanitario regionale (SSR), sono individuati nell'ambito della seguenti fattispecie:

a) personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale competente per territorio (es.: medici di medicina generale);

b) personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale proveniente da altre regioni e province autonome richiesto in caso di necessità;

c) personale afferente alle associazioni di volontariato in possesso dei requisiti sopra indicati.

Il PASS deve essere dotato di personale tecnico adeguato a garantire l'efficienza e la manutenzione della struttura.

5. Attrezzature campali.

Per la realizzazione dei PASS possono essere utilizzate tende, shelter, o combinazioni delle due tipologie.

Gli ambienti, i percorsi ed i servizi igienici che insistono nei Pass devono essere privi di barriere architettoniche e adatti all'uso da parte dei disabili, degli anziani e dei bambini.

Roma, 6 aprile 2013

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 305

13A05372

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013.

Indicazioni per il coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 66, recante: "Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri".

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile» ed in particolare l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2001, recante «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile» ed in particolare l'art. 34 ove è previsto che il Dipartimento, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale, sviluppi e mantenga relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile;

Vista la «Hyogo Declaration» firmata dall'Italia in occasione della «Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri» svoltasi a Kobe nel gennaio 2005 ed il piano decennale per ridurre i danni provocati dai rischi naturali, denominato «Hyogo Framework for Action» che si inserisce nel contesto della International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), contestualmente approvato;

Vista la nota del 4 maggio 2007 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri che conferma, al Dipartimento della protezione civile, l'attribuzione del coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2008, n. 66, recante «L'istituzione della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento 13 gennaio 2012, recante la «Costituzione del Nucleo di coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 66/2008»;

Tenuto conto che i compiti assegnati alla piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri includono l'implementazione della «Hyogo Declaration» e dello «Hyogo Framework for Action», lo svolgimento di una funzione di «Focal Point nazionale» e di rappresentanza all'estero della posizione nazionale in materia di riduzione del rischio da disastri, il coordinamento in materia di riduzione del rischio e sviluppo della resilienza nonché la promozione, diffusione e rafforzamento di una cultura di consapevolezza e prevenzione del rischio;

Tenuto conto che il Nucleo di coordinamento, di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 66 del 2008 ha prodotto, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 2, una proposta contenente la struttura organizzativa ed i principi di funzionamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri;

Rilevata la necessità di fornire indicazioni in merito alle attività di coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri;

Tenuto conto delle osservazioni formulate sullo schema della direttiva in rassegna, in fase di predisposizione del provvedimento, dalle amministrazioni coinvolte in merito allo schema di direttiva ed in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 14 novembre 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 24 gennaio 2013;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Finalità

1. La piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri costituisce lo strumento nazionale per la realizzazione degli impegni assunti dall'Italia in materia di riduzione del rischio, con particolare riferimento alla «Hyogo Declaration» ed allo «Hyogo Framework for Action».

2. Le finalità della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri includono l'univocità di indirizzo delle politiche di riduzione del rischio di tutti i soggetti che la compongono; il raccordo tra gli ambiti politico, amministrativo, tecnico, scientifico e sociale; il coinvolgimento del sistema-Paese nella riduzione del rischio, avendo particolare riguardo al ruolo delle Regioni; la coerenza tra l'indirizzo e la gestione delle risorse mediante attività di concertazione finalizzate all'individuazione di una unitaria politica di riduzione del rischio.

Art. 2.

Compiti

1. La piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri svolge i seguenti compiti:

a) pone in essere le attività necessarie alla realizzazione degli indirizzi previsti dalla «Hyogo Declaration» e dallo «Hyogo Framework for Action» adottati dalla Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri svoltasi a Kobe nel gennaio 2005 e sottoscritti dall'Italia;

b) opera quale «Focal Point nazionale» per l'International Strategy for Disaster Reduction (ISDR);

c) rappresenta all'estero la posizione nazionale in materia di riduzione del rischio da disastri;

d) facilita la collaborazione ed il coordinamento in materia di riduzione del rischio e sviluppo della resilienza tramite attività consultive e partecipative e attraverso l'utilizzo dei più idonei strumenti operativi;

e) promuove la diffusione ed il rafforzamento di una cultura di consapevolezza e prevenzione del rischio;

f) facilita l'integrazione delle attività di riduzione del rischio nelle politiche nazionali di sviluppo previste nei programmi internazionali bilaterali o multilaterali;

g) favorisce la realizzazione di programmi dedicati alla riduzione del rischio in collaborazione con altre piattaforme nazionali, settoriali e regionali, nonché con la piattaforma globale per la riduzione del rischio da disastri.

Art. 3.

Composizione

1. Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività degli interessi nazionali e delle istanze territoriali, la piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri è così composta:

a) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile;

b) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali;

c) Ministero degli affari esteri;

d) Ministero dell'interno;

e) Ministero della difesa;

f) Ministero dell'economia e finanze;

g) Ministero dello sviluppo economico;

h) Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

i) Ministero delle infrastrutture e trasporti;

j) Ministero della salute;

k) Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

l) le regioni i cui rappresentanti sono nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

m) Unione delle province italiane (UPI);

n) Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

o) Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile individua con propri provvedimenti, anche nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile, le ulteriori strutture che, sulla base delle tematiche affrontate e di specifiche necessità, partecipano alla piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri il Comitato di indirizzo e coordinamento, il Comitato esecutivo ed i gruppi di lavoro tematici.

Art. 5.

Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento costituisce l'organo di direzione strategica della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri, nel cui ambito garantisce una sinergica collaborazione tra le componenti politica, scientifica e socio-culturale.

2. Al Comitato di indirizzo e coordinamento partecipano i vertici delle amministrazioni di cui all'art. 3, o loro delegati con autonomia decisionale. La composizione del Comitato garantisce la paritaria rappresentatività tra le amministrazioni centrali dello Stato e quelle periferiche. Le province ed i comuni italiani, sono rappresentati dai referenti di UPI ed ANCI, muniti di autonomia decisionale. La Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è rappresentata a mezzo di un proprio delegato munito di autonomia decisionale.

3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Capo del Dipartimento della protezione civile che ne dirige e ne coordina i lavori, ed ha facoltà di convocare ulteriori riunioni straordinarie.

4. Nell'ambito della riunione ordinaria annuale, il Comitato di indirizzo e coordinamento provvede a:

a) verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'anno in corso;

b) identificare gli obiettivi strategici per l'anno successivo;

c) definire le linee guida per il funzionamento a breve, medio e lungo termine dei gruppi di lavoro tematici;

d) approvare le attività dei gruppi di lavoro tematici e la documentazione da essi prodotta.

Art. 6.

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, composto dai coordinatori dei gruppi di lavoro tematici, costituisce l'organo tecnico di gestione ordinaria della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.

2. La partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo è estendibile, a seconda dei casi, a rappresentanti delle diverse strutture di cui all'art. 3, competenti in relazione all'argomento trattato.

3. Il Comitato esecutivo monitora il funzionamento dei gruppi di lavoro tematici e garantisce la necessaria interconnessione e condivisione della documentazione prodotta.

4. Il Comitato esecutivo rappresenta la posizione nazionale nelle istanze internazionali preposte alla riduzione del rischio da disastri e favorisce la realizzazione di programmi dedicati alla riduzione del rischio in collaborazione con altre piattaforme nazionali, settoriali e regionali, nonché con la piattaforma globale per la riduzione del rischio da disastri.

5. Il Comitato esecutivo cura l'agenda del Comitato di indirizzo e coordinamento e ne predispone gli atti.

Art. 7.

Gruppi di lavoro tematici

1. I gruppi di lavoro tematici costituiscono la sede tecnica del dialogo e della collaborazione tra le varie strutture di cui all'art. 3.

2. I gruppi di lavoro tematici sono istituiti, modificati o sciolti con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile che, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento, ne definisce la composizione e l'eventuale articolazione in sottogruppi, definiti principalmente sulla base dei rischi.

3. Ciascun gruppo di lavoro tematico è coordinato da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile o di una delle altre strutture che ne fanno parte. Tale rappresentante è membro del Comitato esecutivo.

4. Le modalità di funzionamento dei gruppi di lavoro tematici sono definite in seno al Comitato esecutivo. Le attività svolte dai singoli gruppi sono tra loro collegate, anche mediante la condivisione, in seno al Comitato esecutivo, delle informazioni e dei documenti prodotti.

5. Nel rispetto delle competenze, i gruppi di lavoro tematici garantiscono la ricognizione e la valutazione delle iniziative volte alla riduzione dei rischi sul territorio nazionale, definiscono lo stato dell'arte in merito alle diverse tipologie di rischio ed ai principali strumenti di mitigazione, individuano eventuali carenze e propongono l'introduzione di nuove pratiche. A tale scopo, i gruppi di lavoro predispongono delle schede sintetiche inerenti alle attività ritenute di maggiore efficacia nell'ottica della riduzione del rischio dei disastri.

Art. 8.

Funzioni del Capo del Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di conseguire un'uniformità di indirizzo e di azione, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propri provvedimenti:

a) determina gli obiettivi tecnico-operativi della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri, sulla base delle intese e degli orientamenti emersi in seno al Comitato di indirizzo e coordinamento;

b) istituisce, modifica o sopprime i gruppi di lavoro tematici, avendo riguardo alle seguenti priorità:

analisi e mappatura dei rischi, anche con riferimento ai sistemi cartografici in uso ed alla evoluzione dei prodotti informatici;

sistemi di monitoraggio, allertamento ed ottimizzazione dei metodi di condivisione delle informazioni col sistema nazionale;

normativa;

pianificazione ed organizzazione dei sistemi di risposta alle emergenze anche a fronte delle previste fasi operative dell'allertamento (pre-allerta, attenzione, preallarme, allarme);

formazione e comunicazione;

finanziamento delle calamità e sistema delle assicurazioni;

interventi strutturali per la mitigazione del rischio;

c) definisce i compiti dei gruppi di lavoro tematici e la relativa composizione;

d) sentite le strutture di provenienza, nomina i componenti dei gruppi di lavoro tematici;

e) nomina i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile nei diversi gruppi di lavoro tematici;

f) identifica, nell'ambito del personale di cui ai punti *d)* ed *e)*, il coordinatore del Comitato esecutivo ed i coordinatori dei diversi gruppi di lavoro tematici.

2. Ciascuna delle strutture di cui all'art. 3, per quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle connesse procedure, assicura il conseguimento delle finalità di cui alla presente direttiva.

Art. 9.

Nucleo di coordinamento della piattaforma nazionale

1. Il Nucleo di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 66, termina le proprie attività all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 10.

Partecipazione alle attività della piattaforma

1. I membri dei Comitati di cui agli articoli 5 e 6 e dei gruppi di lavoro tematici di cui all'art. 7 svolgono la propria attività nell'ambito della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri a titolo gratuito. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione alle riunioni sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2013

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 306

13A05373

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2013.

Delega del Ministro dell'economia e delle finanze al Sottosegretario di Stato on. dott. Alberto GIORGETTI, per taluni atti di competenza.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale il dott. Fabrizio Saccomanni è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale l'On. dott. Alberto Giorgetti è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato On. dott. Alberto Giorgetti è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento dell'On. Stefano Fassina e previo accordo con lo stesso, è inoltre delegato a seguire i lavori della Commissione programmazione economica, bilancio del Senato e della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivamente della Sottocommissione per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato On. dott. Alberto Giorgetti è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le seguenti materie:

a) coordinamento delle attività concernenti i piani di rientro dai deficit sanitari e il Patto per la salute;

b) profili finanziari delle politiche di coesione interna ed europea;

c) bilancio dell'Unione europea;

d) questioni di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

e) questioni concernenti la disciplina delle accise;

f) attività finalizzate all'introduzione della carta d'identità elettronica.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge di stabilità, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie oggetto della delega.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'articolo 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 307

13A05369

DECRETO 31 maggio 2013.

Delega del Ministro dell'economia e delle finanze al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo BARETTA, per taluni atti di competenza.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale il dott. Fabrizio Saccomanni è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale l'On. Pier Paolo Baretta è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato On. Pier Paolo Baretta è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento dell'On. Luigi Casero e previo accordo con lo stesso, è inoltre delegato a seguire i lavori della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Commissione finanze della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivamente della Sottocommissione per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato On. Pier Paolo Baretta è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le seguenti materie:

a) patto di stabilità interno e attuazione del federalismo fiscale;

b) questioni concernenti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e partecipazione alle relative sedute;

c) politiche di valorizzazione del patrimonio pubblico e questioni rientranti nelle competenze dell'Agenzia del Demanio;

d) questioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze e la programmazione delle assunzioni del medesimo personale;

e) questioni concernenti la partecipazione dell'Amministrazione alle sedi di concertazione con le parti sociali.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge di stabilità, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie oggetto della delega.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'articolo 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 306

13A05370

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 gennaio 2013.

Equipollenza delle lauree specialistiche/magistrali delle classi 8/S Biotecnologie industriali - LM-8 Biotecnologie industriali, alle lauree specialistiche/magistrali delle classi 6/S Biologia - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» ed in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», con riguardo all'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al predetto decreto ministeriale 509/99, ed in particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale;

Vista la richiesta del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Biotecnologi - F.I.Bio e del Presidente dell'Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani - ANBI, datata 3 aprile 2012, prot. n. 003/12, di equipollenza della laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie industriali (classe 8/S - LM-8) con la laurea specialistica/magistrale in Biologia (classe 6/S - LM-6), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario;

Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Le lauree specialistiche afferenti alla classe 8/S Biotecnologie industriali e le lauree magistrali afferenti alla classe LM-8 Biotecnologie industriali, conferite dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S Biologia e alle lauree magistrali afferenti alla classe LM-6 Biologia, rilasciate dalle predette istituzioni, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in base ai requisiti stabiliti dall'art. 2.

Art. 2.

1. La suddetta equipollenza è possibile solo nei casi in cui il soggetto richiedente abbia conseguito complessivamente nella sua carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale):

1) almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari da BIO/01 a BIO/19;

2) un minimo di 18 CFU nei settori scientifico-disciplinari da BIO/01 a BIO/07;

3) almeno 12 CFU a scelta tra i settori scientifico-disciplinari BIO/16, BIO/17, MED/04, MED/42 e MED/49.

I CFU acquisiti ai punti 2) e 3) possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1).

2. È compito dell'Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari sopracitati, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2013

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 103

13A05371

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma. Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano). Individuazione di risorse statali pari a 81,1 milioni di euro, a parziale copertura dell'atto transattivo relativo alle tratte T3, T4, T5, T6A, T7 e deposito Graniti, tra Roma metropolitane s.r.l. (soggetto aggiudicatore) e metro C S.p.A. (contraente generale) - (CUP E51I0400001007). (Delibera n. 127/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 ha recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che all'art. 7, comma 1, ha autorizzato per l'anno 2007, la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea C della metropolitana della città di Roma;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede:

ai commi da 2 a 5, disposizioni circa la revoca di finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, da individuare con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 6, che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati, affluiscano a un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al comma 7, che questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal Comitato medesimo, ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al Fondo per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la Metropolitana C, la Metropolitana B1 ed il Grande raccordo anulare;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258/2003), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della tratta T2 (Clodio/Mazzini-Venezia), della tratta T3 (Venezia-S. Giovanni) nonché della tratta T6A (Alessandrino-bivio di Torrenova) della linea C della metropolitana di Roma, individuando il «tracciato fondamentale» nelle tratte da T2 a T6 sino al bivio di Torrenova (tratta T6A), nella tratta T7 (Torrenova-Pantano) e nel deposito-officina Graniti;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito dei «sistemi urbani», conferma gli interventi che riguardano la città di Roma;

Viste le successive delibere 20 dicembre 2004, n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149/2005), 27 maggio 2005, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210/2006), 17 novembre 2006, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2006), 28 giugno 2007, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5/2008), 3 agosto 2007, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2008, supplemento ordinario), 9 novembre 2007, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/2008, supplemento ordinario), 31 luglio 2009, n. 64 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5/2010), 22 luglio 2010, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52/2011) e 11 luglio 2012, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2012), con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al citato tracciato fondamentale della linea C della Metropolitana di Roma e i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

Vista le note 2 agosto 2012, n. 28729, e 31 agosto 2012, n. 30796, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso a questo Comitato l'«Informativa sull'ipotesi di atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale)» e ulteriore documentazione;

Vista la nota 23 ottobre 2012, n. 37257, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento: «Linea C della metropolitana di Roma - Tracciato fondamentale da T2 aT7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano: relazione istruttoria sull'ipotesi di atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale)», trasmettendo la relazione medesima successivamente integrata con la nota del 9 novembre 2012, n. 39627;

Vista la nota 28 novembre 2012, n. 4878, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha chiesto alcuni approfondimenti sulla predetta documentazione;

Viste le note 5 dicembre 2012, n. 43317 e n. 43309, 6 dicembre 2012, n. 43484, 10 dicembre 2012, n. 43890, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso i richiesti approfondimenti e integrazioni della relazione istruttoria;

Viste le note consegnate nel corso dell'odierna seduta del Comitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le quali, rispettivamente, Roma Metropolitane trasmette l'atto di rinuncia da parte di Metro C alle riserve iscritte nei registri di contabilità e non ancora decise dal collegio arbitrale, e la regione Lazio fornisce precisazioni in merito alla copertura finanziaria di competenza del predetto atto transattivo;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 11 dicembre 2012, n. 5134, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che la linea C della Metropolitana di Roma è oggetto un accordo procedimentale sottoscritto il 29 maggio 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Lazio e Roma Capitale, come modificato ed integrato con due successivi atti aggiuntivi sottoscritti rispettivamente il 13 dicembre 2002 ed il 29 luglio 2004, a mezzo dei quali i predetti enti hanno:

individuato una prima fase attuativa dell'opera denominata «tracciato fondamentale», relativa alle tratte da T2 a T7 («Clodio/Mazzini - Pantano»), compreso il Deposito di graniti;

assicurato la seguente copertura finanziaria del tracciato fondamentale:

tratte T4 e T5: 70 per cento a carico dello Stato e 30 per cento a carico di Roma Capitale;

rimanenti tratte (T2, T3, T6A, T7 e Deposito graniti): 70 per cento a carico dello Stato, 18 per cento a carico di Roma Capitale e 12 per cento a carico della Regione Lazio;

che con la delibera 11 luglio 2012, n. 84, citata nelle premesse, questo Comitato ha:

approvato la variante relativa all'utilizzo delle terre da scavo delle tratte T4 - T5 e T6A comprese nel tracciato fondamentale;

individuato nell'importo di 3.486,864 milioni di euro il nuovo «limite di spesa» del tracciato fondamentale, così ripartito per tratte e per quote di finanziamento tra i soggetti finanziatori:

Tabella 1 - Ripartizioni finanziamenti per tratta (dicembre 2011)

milioni di euro

	T2		T3		T4-T5		T6A-T7-DG		totale	
	Clodio/Mazzini-Colosseo/Fori Imperiali		Colosseo/Fori Imperiali-San Giovanni		San Giovanni-Alessandrino		Alessandrino-Torrenova-Monte Compatri/Pantano			
Stato	538,607	70%	554,401	70%	626,095	63%	656,465	71%	2.375,568	68%
Roma Capitale	138,499	18%	142,560	18%	369,304	37%	163,952	18%	814,315	23%
Regione Lazio	92,333	12%	95,040	12%	0,000	0%	109,608	12%	296,981	9%
Totale Investimento	**769,439**	**100%**	**792,001**	**100%**	**995,399**	**100%**	**930,025**	**100%**	**3.486,864**	**100%**
					1.925,424 (*)					

(*) Compresi 11,189 milioni di euro per "adeguamento prezzi materiali da costruzione - D.L. 162/2008"

che durante l'esecuzione del contratto è insorta tra le parti una controversia riguardo le tratte T4, T5, T6A e T7 e Deposito graniti, promossa da Metro C (sulla scorta della clausola compromissoria prevista dall'art. 11 del contratto di appalto) con domanda di arbitrato del 4 ottobre 2007, successivamente integrata con atto del 24 febbraio 2011, cui Roma Metropolitane ha deliberato di aderire;

che con la prima domanda di arbitrato del 4 ottobre 2007, Metro C ha chiesto il riconoscimento di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità alla detta data, da aggiornare nel corso del giudizio, con condanna di Roma Metropolitane al pagamento delle stesse, oltre che degli onorari e spese di giudizio;

che in data 12 giugno 2008, nelle more dei termini assegnati alle parti per lo svolgimento delle rispettive difese istruttorie, Roma Metropolitane e Metro C hanno sottoscritto un verbale con il quale è stata concordata, a fronte della introduzione di alcune varianti esecutive, della rimodulazione del cronoprogramma dell'opera e della congiunta presa d'atto della non imputabilità al contraente generale di una serie di ritardi, la rinunzia da parte del contraente generale alle riserve iscritte nei documenti contabili dell'appalto alla data del 12 giugno 2008, fatta eccezione per quelle azionate in sede arbitrale aventi ad oggetto:

a) il riconoscimento dei maggiori oneri, diretti e indiretti, inerenti la funzione propria del contraente generale;

b) il riconoscimento dei maggiori oneri per le specifiche attività di ingegneria aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, e per le particolari incombenze antimafia;

c) il riconoscimento degli oneri connessi al prolungamento dei tempi contrattuali dell'affidamento, per effetto della rimodulazione disposta in forza del citato verbale del 12 giugno 2008;

d) la contestazione delle sanzioni pecuniarie contrattuali applicate da Roma Metropolitane nel corso del lavori con gli ordini di servizio n. 8 del 15 febbraio 2008 e n. 10 del 5 marzo 2008;

che nel periodo successivo al citato verbale di accordo del 2008, Metro C ha iscritto nuove riserve rispetto a quelle devolute in arbitrato, soprattutto in relazione agli asseriti maggiori costi e maggiori tempi di realizzazione, chiedendo l'attivazione della procedura di accordo bonario di cui all'art. 240 del decreto legislativo n. 163/2006, la quale, tuttavia, non è stata intrapresa da Roma Metropolitane, che ha ritenuto non sussistenti le condizioni per considerare raggiunto il limite di valore previsto dalla legge;

che per tale ragione, il 24 febbraio 2011, Metro C ha notificato un atto di integrazione dei quesiti arbitrali, cui è conseguita, a seguito dell'adesione di Roma Metropolitane, l'integrazione dei nuovi quesiti arbitrali nell'oggetto del giudizio già pendente e, quindi, l'ulteriore estensione del tema decidendum sottoposto al vaglio del collegio arbitrale già costituitosi il 20 giugno 2008;

che il procedimento arbitrale risulta allo stato pendente e il collegio arbitrale ha emesso in data 6 settembre 2012 il lodo parziale, richiesto già nel corso della prima udienza del 25 febbraio 2009 da Metro C, con riguardo alla sola riserva n. 6, concernente le somme rivendicate in forza delle causali giuridiche di cui alle precedenti lettere (a) e (b);

che peraltro, nelle more del giudizio arbitrale è stato costituito un comitato paritetico composto da rappresentanti di Roma Metropolitane e di Metro C, con la partecipazione di un magistrato della Corte dei conti con funzione di garanzia e imparzialità, allo scopo di valutare la possibilità di addivenire a una composizione transattiva di una parte delle questioni controverse, fermo restando che, per le questioni sopra sintetizzate corrispondenti ai quesiti arbitrali riferiti alla riserva n. 6, le parti hanno previsto la prosecuzione del procedimento pendente, giudicandole in fase istruttoria avanzate e già mature per la decisione;

che in data 6 settembre 2011, all'esito delle trattative intercorse in seno al succitato comitato, Roma Metropolitane e Metro C hanno elaborato uno schema di accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale, in sintesi, prevede tra l'altro:

che, a fronte della rinunzia a una parte delle riserve (dalla n. 7 alla n. 24 incluse) dedotte nel giudizio arbitrale e iscritte da Metro C nel registro di contabilità a tutto il 28 febbraio 2011, equivalenti a euro 1.394.704.602, oltre ai successivi aggiornamenti, Roma Metropolitane si impegni a versare al contraente generale un importo complessivo di euro 230.000.000 oltre IVA a titolo di maggiori costi di esecuzione dallo stesso sostenuti, per un totale inclusa IVA pari a 253.000.000 euro;

la rideterminazione dei tempi di ultimazione dei lavori dalla stazione di San Giovanni a Monte Compatri/Pantano;

l'obbligo delle parti di «chiedere al collegio arbitrale medesimo di sospendere il giudizio arbitrale relativamente alle riserve dalla n. 7 alla n. 24»;

che con deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in data 8 settembre 2011, Roma Metropolitane ha approvato il predetto schema di accordo transattivo;

che con note n. 19524 del 19 settembre 2011, n. 22377 del 27 ottobre 2011 e n. 24138 del 21 novembre 2011, Roma Metropolitane ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di accordo transattivo, unitamente ai verbali delle riunioni del comitato che ha curato la predisposizione dell'articolato e un piano di riparto dei conseguenti oneri in capo agli enti cofinanziatori dell'opera, ipotizzando a carico dello Stato un finanziamento pari a 177.100.000 (IVA compresa);

che con le stesse note Roma Metropolitane ha rappresentato l'intenzione di acquisire, prima di procedere alla formale sottoscrizione dell'accordo transattivo, il benestare degli enti cofinanziatori dell'opera;

che con nota n. 46525 del 21 dicembre 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel riservarsi di valutare la qualificazione giuridica dell'istanza pervenuta da Roma Metropolitane, ha chiesto a Roma Metropolitane elementi in ordine ai criteri di definizione dell'ammontare della transazione e dell'imputazione pro quota delle coperture da parte degli enti finanziatori;

che con nota n. 1811 del 27 gennaio 2012, Roma Metropolitane ha fornito i dati e le informazioni richieste;

che con nota n. 15707 del 26 aprile 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato all'Avvocatura generale dello Stato una richiesta di parere legale, domandando tra l'altro:

se l'istanza attraverso cui Roma Metropolitane aveva richiesto in sintesi il benestare sullo schema di accordo transattivo nonché l'erogazione di un finanziamento di euro 177.100.000 (IVA compresa), corrispondente al conseguente onere derivante a carico dello Stato in virtù dell'accordo procedimentale del 2002 e dei successivi atti integrativi, potesse essere ritenuta giuridicamente ammis-

sibile e compatibile con le funzioni istruttorie e propositive attribuite alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 163 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006 e, pertanto, potesse essere da quest'ultima legittimamente istruita e proposta all'approvazione del CIPE siccome rientrante in una delle fattispecie procedimentali previste dalla normativa in tema di infrastrutture strategiche;

se, quand'anche l'istanza di cofinanziamento *de qua* fosse considerata conforme alla normativa applicabile, si potesse considerare legittimo il non coinvolgimento del Ministero, come pure degli enti cofinanziatori dell'opera, nei lavori del comitato paritetico che aveva formulato lo schema di accordo transattivo e individuato, in un'ottica transattiva, l'importo da finanziare, nonché se fosse doveroso, ovvero opportuno, che il Ministero entrasse nel merito delle rinunzie già operate dalle due parti in contradditorio fra loro, in senso a detto comitato e/o, in ogni caso, delle questioni rimesse attualmente all'apprezzamento del giudice arbitrale;

che l'Avvocatura generale dello Stato con parere n. 251371 del 22 giugno 2012, ha rappresentato che:

le lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 2 dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, consentono di riconoscere in capo al Ministero il potere-dovere di valutazione «di tutti gli accadimenti che influiscano sulla realizzazione delle infrastrutture», ivi compresi quelli correlati e originati da richieste dell'appaltatore e/o della stazione appaltante;

il Ministero ha l'onere di istruire e valutare «l'istanza presentata da Roma Metropolitane esprimendo ogni pertinente valutazione estesa anche alla concreta condotta tenuta da quest'ultima nel corso della svolgimento dei lavori» e che «spetta poi al CIPE la definitiva valutazione, anche in termini di ammissibilità, di opportunità e di sostenibilità, sulla possibilità o meno di erogare i nuovi finanziamenti»;

non è «da escludere invero, che il CIPE possa determinarsi a erogare il nuovo finanziamento in base ad apprezzamenti che prescindano in qualche modo da considerazioni legate a possibili responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'opera e che, invece, si preoccupi in via prioritaria di conseguire il risultato di pervenire alla celere ultimazione dell'opera, che rappresenta lo strumento concreto di soddisfacimento pubblico tutelato»;

nulla vieta che «il CIPE, allo scopo di raggiungere simile risultato, assegni comunque i fondi ancora necessari», eventualmente «dandosi cura di precisare nello stesso provvedimento che tale assegnazione non implica rinuncia a eventuali pretese correlate alle responsabilità gravanti sui soggetti cui spettava il dovere della corretta progettazione e della corretta gestione dei lavori e del rapporto con l'appaltatore»;

per quanto concerne le tratte T4 e T5, l'impegno economico assunto dal Ministero deve considerarsi prefissato in tutti i suoi elementi, alla luce delle previsioni contenute nell'accordo Procedimentale del 29 maggio 2002 e nei successivi atti Aggiuntivi, sicché «Roma Metropolitane non ha titolo per richiedere ulteriori somme per eventuali maggiori costi sostenuti e, ove l'accordo transattivo dovesse prevedere» … «il pagamento di somme riferibili a riserve inerenti le tratte T4 e T5, nulla, comunque, dovrebbe il Ministero per la relativa quota incorporata, nell'intero importo fissato nella transazione, in quanto l'onere relativo a tale quota ... grava unicamente sul comune»;

che con nota 29 ottobre 2012, n. 38157, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto a Roma Capitale «di esprimersi in merito alla fondatezza delle riserve avanzate in corso d'opera dal contraente generale ed in relazione alle prospettive di eventuale soccombenza da parte del soggetto aggiudicatore»;

che con nota 7 novembre 2012, n. 75806, Roma Capitale ha osservato che:

le controversie nascenti dalle riserve formulate dal contraente generale, sia per I'entità economica che per i relativi riflessi temporali, sono tali da poter generare significative criticità sul regolare andamento dei lavori, pregiudicando il raggiungimento del primario obiettivo di interesse pubblico per la città di Roma costituito dalla tempestiva ed efficiente realizzazione della Linea C, e richiedono di essere quindi definite con urgenza tra le parti mediante apposita transazione, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

la fondatezza delle riserve avanzate e il rischio di soccombenza di Roma Metropolitane sono stati valutati dal collegio dei difensori che assiste in giudizio la medesima Roma Metropolitane;

il contraente generale ha espressamente rinunciato, in modo definitivo e senza possibilità di ulteriore riproposizione, alle riserve oggetto di transazione sottoposte all'esame del collegio arbitrale nel giudizio pendente e riepilogate all'art. 3 dell'accordo transattivo;

la Linea C della Metropolitana di Roma è un impianto metropolitano senza conducente per cui ogni blocco nei processi di pre-collaudazione comporta un forte incremento dei tempi di certificazione sia degli impianti fissi (nodi stazione), sia del materiale rotabile, con gravi ripercussioni economiche per Roma Capitale;

che Metro C, con nota del 11 dicembre 2012, consegnata nel corso dell'odierna seduta, dichiara di rinunciare alle riserve iscritte nel registro di contabilità, ivi incluse quelle sottoposte all'esame del collegio arbitrale nel giudizio pendente, ad esclusione della riserva n. 6, e ad ogni altra pretesa per fatti accertati o accertabili fino alla data di adozione della presente delibera, precisando che, quanto alla riserva n. 6, restano invece fermi e non rinunciati i riconoscimenti e le determinazioni statuiti dal collegio arbitrale con il lodo parziale emesso in data 6 settembre 2012 con i conseguenti effetti applicativi, e che le rinunce di cui sopra diverranno efficaci alla data di adozione, da parte di questo Comitato, della delibera di assegnazione delle risorse occorrenti per la definizione della transazione;

che la distribuzione della copertura dei costi della transazione, pari complessivamente a 253 milioni di euro IVA compresa, tra gli enti finanziatori risulta così articolata:

Tabella 2 – Ripartizione degli oneri della transazione

milioni di euro

	Importo	Stato	Roma Capitale	Regione Lazio
Tratta T4-T5	137.064.310,93	-	137.064.310,93	-
Tratta T6A-T7-Deposito Graniti	115.935.689,07	81.154.982,35	20.868.424,03	13.912.282,69
Totale	253.000.000,00	81.154.982,35	157.932.734,96	13.912.282,69

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel valutare l'opportunità della definizione della transazione come suggerito dal sopra citato parere dell'Avvocatura generale, fa presente che, con la definizione del contenzioso in esame, si sblocca la fase di realizzazione dei lavori e, in tal modo, si rende possibile, nel 2013, il completamento della tratta Pantano-Piazzale Lodi di circa 15 chilometri, assicurando all'intero sistema metropolitano un'offerta infrastrutturale essenziale per la città: la sopra citata tratta aggrega una domanda di passeggeri nell'ora di punta di oltre 20.000 unità nella direzione di penetrazione verso il centro storico e risolve un problema di congestionamento elevato in una zona a forte concentrazione residenziale;

inoltre, il Ministero istruttore evidenzia che la definizione della transazione evita il deposito del lodo arbitrale, il cui esito è foriero di possibili significativi pregiudizi per l'amministrazione, tenuto conto anche dell'ammontare delle riserve formulate dal contraente generale, pari a oltre 1.300 milioni di euro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone quindi a questo Comitato di assegnare, per il finanziamento dei costi della transazione, quale quota a carico dello Stato, la somma di 81,1 milioni di euro circa, di cui euro 33,8 milioni attualmente disponibili in quanto già assegnati alla tratta T2, e euro 47,3 milioni a valere sul capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7685 (Fondo revoche) di recente istituzione ai sensi del succitato decreto legge n. 98/2011, art. 32, comma 6;

che la copertura della quota della regione Lazio, pari a 13,9 milioni di euro circa, è compresa nell'ambito delle risorse del bilancio regionale destinate al cofinanziamento della Metro C con la legge regionale n. 11/2012, che ne quantifica l'importo totale in euro 293.132.000;

che la copertura della quota a carico di Roma Capitale, pari a 157,9 milioni di euro circa, è stanziata nell'ambito del bilancio comunale 2012, come indicato nella nota del Sindaco di Roma Capitale del 25 ottobre 2012, n. 72715;

Delibera:

1. Assegnazione finanziamento.

1.1. È assegnato alla copertura finanziaria dell'atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale) l'importo di 17.696.000 euro, disponibile in base al «Quadro finanziario aggiornato - costi e disponibilità» di cui alla delibera n. 60/2010, allegato 3, già destinato alla tratta T2 della linea C della Metropolitana di Roma a valere sul contributo, in termini di volume di investimenti, di 316 milioni di euro assegnato con delibera n. 65/2003 all'intervento «linea C della metropolitana di Roma», a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.

1.2. È assegnato alla copertura finanziaria dell'atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale) l'ulteriore importo di 16.139.752,84 euro, disponibile in base al «Quadro finanziario aggiornato - costi e disponibilità», di cui alla delibera n. 60/2010, allegato 3, già destinato alla tratta T2 della linea C della Metropolitana di Roma a valere sulle risorse recate dalla legge n. 222/2007.

1.3. È assegnato programmaticamente alla copertura finanziaria dell'atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale) l'ulteriore importo di 47.319.229,51 euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011. Le relative annualità verranno individuate in via prioritaria, compatibilmente con le risorse iscritte in bilancio dal 2013, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.4. La quota complessiva a carico dello Stato per la copertura finanziaria dell'atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale) risulta complessivamente pari a 81.154.982,35 euro, come riportato nella precedente presa d'atto.

1.5. La distribuzione della copertura finanziaria dell'atto transattivo tra gli enti finanziatori della linea C della Metropolitana di Roma, secondo l'accordo procedimentale sottoscritto il 29 maggio 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e del trasporti, la regione Lazio e Roma Capitale, come modificato ed integrato con due successivi atti aggiuntivi sottoscritti rispettivamente il 13 dicembre 2002 ed il 29 luglio 2004, risulta articolata come riportato nella tabella 2 della precedente presa d'atto.

1.6. La copertura finanziaria della quota della regione Lazio, pari a 13.912.282,69 euro, è compresa nell'ambito delle risorse del bilancio regionale destinate al cofinanziamento della Metro C con la legge regionale n. 11/2012, che ne quantifica l'importo totale in euro 293.132.000.

1.7. La copertura finanziaria della quota a carico di Roma Capitale, pari a 157.932.734,96 euro, è stanziata nell'ambito del bilancio comunale 2012.

1.8 Il nuovo «limite di spesa» del tracciato fondamentale della linea C della Metropolitana di Roma, costituito dalle tratte T2,T3, T4, T5, T6A, T7 e Deposito graniti,

sarà rideterminato da questo Comitato a seguito della trasmissione, da effettuarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, dei quadri economici aggiornati di tutte le tratte citate.

2. Disposizioni finali.

2.1. I finanziamenti di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 non implicano rinuncia a eventuali pretese correlate alle responsabilità gravanti sui soggetti cui spettava il dovere della corretta progettazione e della corretta gestione dei lavori e del rapporto con l'appaltatore.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere a questo Comitato un nuovo accordo procedimentale per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, modificativo o sostitutivo di quello sottoscritto il 29 maggio 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Lazio e Roma Capitale, come modificato ed integrato con due successivi atti aggiuntivi sottoscritti rispettivamente il 13 dicembre 2002 ed il 29 luglio 2004, coerente con quanto previsto nella presente delibera.

2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 65/2003 sopra richiamata.

2.4. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente
MONTI

IL SEGRETARIO
BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 86

13A05374

DELIBERA 18 marzo 2013.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Delibera n. 25/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all'art. 2 prevede l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, appositamente integrata, ai fini dell'approvazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», e in particolare:

l'art. 5, comma 2, che prevede l'integrazione della commissione di cui al citato art. 2 della legge n. 1042/1969;

l'art. 6, che, per l'attuazione degli interventi di cui alla stessa legge n. 211/1992 e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, prevede la costituzione di una commissione di vigilanza (C.A.V.);

l'art. 9, che prevede contributi per la realizzazione degli interventi di trasporto rapido;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), 6 agosto 2008, n. 133, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211/1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale nel limite rispettivamente del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse e del 100 per cento per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante «Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93 («Regolamento recante "Riordino, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti"»), con il quale è stata, tra l'altro, prorogata l'operatività della commissione di cui al richiamato art. 2 della citata legge n. 1042/1969;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.) con il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi di cui alla citata legge n. 211/1992, in particolare nelle attività di predisposizione delle graduatorie per il riparto dei fondi assegnati alla stessa legge e nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di trasporto rapido di massa;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 1, commi 304 e 305, ha istituito il «Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale», con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi di cui al citato art. 9 della legge n. 211/1992 (trasporto rapido di massa);

Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente «disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie», convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere all'art. 5 riduzioni di autorizzazioni di spesa, nell'allegato ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 63, commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse ridotte con il citato decreto-legge n. 93/2008;

Visti i decreti 16 febbraio 2009, n. 99 (*G.U.* n. 126/2009) e 11 maggio 2009 (*G.U.* n. 126/2009), con i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, rispettivamente, dettato i «criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa finalizzati alla promozione e al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale» e integrato la documentazione istruttoria da produrre a corredo delle istanze di finanziamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», che all'art. 12, comma 6, prevede, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche Amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le attività svolte dagli organismi stessi siano definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V., e provveduto a rimodulare le stesse risorse;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 91 (*G.U.* n. 120/2012), con la quale questo Comitato, per la realizzazione dei nuovi interventi di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ha approvato il programma d'interventi finanziato nel limite delle risorse disponibili di cui al citato articolo n. 63 del decreto-legge n. 112/2008, tenendo conto dei criteri di gestione della graduatoria delle opere finanziabili esposti nella stessa delibera n. 91/2011;

Vista la nota 28 febbraio 2013, n. 6509, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa relazione della competente Direzione generale per il trasporto pubblico locale, subentrata alla citata C.A.V.:

ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della conferma del finanziamento dell'intervento da realizzare nel Comune di Bologna, oggetto di una variante tecnico-economica, e dell'autorizzazione all'utilizzo dei ribassi di gara per due interventi da realizzare nel Comune di Palermo, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

ha aggiornato questo Comitato sullo stato degli interventi finanziati con la richiamata delibera n. 91/2011 (*G.U.* n. 120/2012);

Vista la nota 13 marzo 2013, n. 1707, con la quale il Ministero sopra richiamato ha fornito ulteriori elementi istruttori;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 15 marzo 2013, n. 1277, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

per quanto concerne il Comune di Bologna:

che l'intervento denominato «rete Civis», derivante dall'unificazione e dalla modifica progettuale di due linee tranviarie, aveva un costo di 182.160.492,69 euro, al netto dell'IVA, a fronte del quale la contribuzione statale era stata quantificata entro l'importo massimo di 109.296.295,20 euro;

che, a seguito delle valutazioni espresse in data 1° giugno 2011 dalla «Commissione di sicurezza per il sistema del trasporto Civis della città di Bologna», si è resa necessaria l'introduzione di una variante che prevede la guida ottica del filoveicolo solo in fase di accostamento alle banchine e non per l'intero tracciato e che, conseguentemente, sono stati modificate la tipologia di filoveicolo e le opere civili;

che il quadro economico inclusivo della variante, come proposto dal Comune, conferma il precedente costo di 182.160.492,69 euro;

che il Ministero istruttore ha ritenuto invece che il costo delle apparecchiature di guida automatica dei 49 filoveicoli previsti nell'intervento e il costo del «sistema di guida vincolata», quantificato dal Comune in complessivi 24.896.324,65 euro, potesse essere ridotto del 30 per cento circa;

che quindi il citato Ministero ha indicato in 174.691.595,30 euro il costo dell'intervento ritenuto ammissibile a finanziamento, precisando che la quantificazione definitiva del contributo statale potrà essere individuata solo dopo l'istruttoria di propria competenza sul progetto definitivo per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza e del parere tecnico-economico;

che peraltro, a fronte del succitato minor costo dell'intervento ritenuto ammissibile a finanziamento, pari a 174.691.595,30 euro, occorre contenere il relativo contributo statale entro il tetto massimo di 104.814.957,18 euro, pari al 60 per cento del predetto costo;

per quanto concerne il Comune di Palermo:

per l'intervento denominato «Metroferrovia - 1° stralcio funzionale Giachery - Politeama»:

che per la chiusura dell'«anello» di Palermo era stata prevista la costruzione dell'intera tratta Giachery - Lolli della suddetta metroferrovia, il cui costo era stato, da ultimo, indicato in 168 milioni di euro, a seguito di un aggiornamento del quadro economico operato da RFI in forza di un protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune;

che l'intervento era stato diviso in due stralci funzionali, di cui solo il primo, relativo alla tratta Giachery - Politeama, del costo di 124.306.000 euro (IVA esclusa), era realizzabile, in quanto completabile entro il 2008, data ultima per l'utilizzo dei finanziamenti comunitari a carico del POR Sicilia 2000-2006;

che a tale intervento era stato confermato il contributo in termini di volume d'investimenti, e pari a 69.473.782,07 euro, assegnato all'intervento originario ed aggiornato con le delibere n. 99/2002, 35/2003 e 112/2004;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva ritenuto ammissibile la richiesta del Comune di reinserire l'IVA nel quadro economico dell'intervento, valutando congruo un costo complessivo di 124.103.656,43 euro, comprensivo dell'IVA e di una riduzione della quota imprevisti, e fissando il contributo statale in termini di volume d'investimenti nell'importo di 69.463.000 euro, pari al 55,97 per cento del costo approvato;

che nel 2007 è stata espletata da parte di RFI S.p.A. la gara di appalto, in esito alla quale sono state realizzate economie di gara per 21.588.119,01 euro. L'aggiudicazione definitiva è stata perfezionata solo dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato a seguito del ricorso proposto dalla seconda classificata e le attività di progettazione esecutiva e realizzazione sono state consegnate a ottobre 2009;

che il prolungarsi dei tempi di attuazione dell'opera, le difficoltà connesse all'espletamento delle procedure di gara e le problematiche tecnico-economiche succedutesi nel tempo hanno determinato la elaborazione di un progetto esecutivo modificato rispetto al progetto definitivo sul quale il Ministero istruttore si è espresso in data 17 giugno 2005;

che tale ultimo progetto, trasmesso dal Comune di Palermo il 28 febbraio 2012, include modifiche derivanti dal maggiore approfondimento progettuale e da circostanze imprevedibili, e presenta un costo di 154.694.486,71 euro rispetto al costo di circa 103 milioni di euro derivante dai citati ribassi di gara per oltre 21 milioni di euro;

che il suddetto Ministero ha valutato ammissibile a finanziamento il minor costo di 152.095.270,27 euro, avendo espunto dal quadro economico, tra l'altro, il costo di «progettazioni pregresse» perché relativo a spese tecniche non attinenti l'esecuzione delle opere;

che il Comune ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle sopra citate economie di gara per 21.588.119,01 euro;

che, incluso l'utilizzo delle suddette economie, risulterebbero disponibili finanziamenti per complessivi 124.103.652 euro, così articolati:

69.463.000 euro ex delibere n. 99/2002, 35/2003 e 112/2004, attivati con l'accensione di due contratti di mutuo con la Cassa depositi e prestiti (per 68.564.712,29 euro in data 26 gennaio 2005 autorizzato con decreto ministeriale n. 6191 del 30 dicembre 2004 e per 898.287,71 euro in data 29 dicembre 2005 autorizzato con decreto ministeriale n. 5635 del 29 dicembre 2005);

54.382.652 euro di finanziamenti regionali a valere sulle risorse comunitarie e nazionali per le politiche di coesione;

258.000 euro di finanziamenti del Comune di Palermo;

che, rispetto al costo di 154.694.486,71 euro, resta quindi un fabbisogno di 30.590.834,71 euro da reperire a carico della Regione Siciliana;

che con deliberazione di Giunta del 13 settembre 2009, la Regione Siciliana ha autorizzato il finanziamento di 27.991.613,84 euro a carico del PO FESR Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 1.3.1.1, e ha deliberato di farsi parte attiva nella ricerca di ulteriori fonti di finanziamento, anche per la copertura delle spese per progettazioni pregresse (2.599.220,87 euro);

che il Ministero istruttore ritiene condivisibile la proposta di autorizzare l'utilizzo delle citate economie di gara, proponendo la conferma del finanziamento in passato assentito, per il richiamato importo di 69.463.000 euro, subordinatamente alla positiva conclusione delle procedure per l'acquisizione del finanziamento regionale sopra richiamato;

per l'intervento denominato «Sistema tranviario», comprensivo di 3 linee:

che, al primo progetto dell'intervento risalente al 2001 fu assegnato un contributo in termini di volume d'investimenti pari a 21.441.910 euro;

che avendo avuto esito negativo la gara d'appalto a causa della scarsa rimuneratività dei prezzi, il progetto in questione fu rivisitato in termini strutturali ed economici nel 2004 per contenerne i costi di realizzazione, con lo spostamento del deposito per la linea 1, la riduzione chilometrica del tracciato della linea 3 e una riduzione del numero dei treni (da 27 a 17);

che il Ministero istruttore ha approvato in linea tecnica l'intervento, per un costo di 216.772.100 euro, integralmente finanziato confermando il contributo in termini di volume d'investimenti assegnato alla precedente versione progettuale;

che l'intervento fruisce di finanziamenti anche a carico dell'attuale Fondo sviluppo e coesione - FSC, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, art. 4 (ex risorse per le aree depresse ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 341, e 20 dicembre 1996, n. 641), per gli importi, rispettivamente, di 4.241.140 euro e 103.291.380 euro, per un finanziamento statale complessivo di 128.974.430 euro;

che risultano disponibili, a completamento della copertura finanziaria dell'intervento, ulteriori 87.797.670 euro a carico del Comune di Palermo;

che dopo la gara, che ha registrato economie per 10.000 euro, è stato predisposto il progetto esecutivo, interessato da varianti nel corso dei lavori, dovute, tra l'altro a sorprese geologiche, geotecniche e orografiche e a nuove normative e/o provvedimenti urbanistici;

che il risultante maggior costo del progetto, pari a 307.124.930,88 euro, è stato ritenuto ammissibile a finanziamento dal predetto Ministero limitatamente a 286.033.513,92 euro;

che restano pertanto da reperire finanziamenti, rispetto al costo aggiornato di 307.124.930,88 euro, pari a 90.352.830,88 euro;

che per assicurare l'integrale finanziamento dell'intervento la Regione ha richiesto ai sottoscrittori la rimodulazione del finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro sul trasporto ferroviario 5 ottobre 2001, come aggiornato in data 11 dicembre 2009;

che il Ministero istruttore ritiene condivisibile la proposta di autorizzare l'utilizzo delle citate economie di gara pari a 10.000 euro, proponendo la conferma del finanziamento statale complessivamente assentito in passato, per il richiamato importo di 128.974.430 euro, subordinatamente alla positiva conclusione delle procedure per l'acquisizione dell'ulteriore finanziamento sopra richiamato;

per quanto concerne le problematiche relative al riparto delle risorse di cui al citato art. 63 del decreto-legge n. 112/2008:

che questo Comitato, con la richiamata delibera n. 91/2011, ha approvato il programma d'interventi finanziato a valere sulle risorse di cui al citato decreto-legge n. 112/2008 elaborato seguendo i criteri di selezione dei progetti previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 99/2009 e ha stabilito che l'erogazione dei contributi sarebbe stata subordinata, tra l'altro, alla conferma dei cofinanziamenti inizialmente dichiarati, eventualmente integrati da ulteriori cofinanziamenti;

che con la stessa delibera n. 91/2011, questo Comitato ha preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha vincolato le risorse disponibili all'intera graduatoria e non al singolo intervento, impegnandosi a dare comunicazione, a questo Comitato stesso, delle eventuali sostituzioni degli interventi finanziati;

che le risorse disponibili, pari a 144.800.000 euro, potevano essere destinate ai seguenti interventi, collocati nei primi 4 posti della graduatoria:

(importi in euro)

Ente	Intervento	Costo lotto funzionale	Importo ammissibile a finanziamento	Finanziam.to erogabile	% finanz.to
Provincia di Milano	Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo	98.224.972,00	98.224.972,00	58.934.983,20	60
Comune Bologna	Metrotranvia di Bologna: opere di completamento lotto "stazione FS-P.zza Maggiore"	98.630.000,00	98.630.000,00	53.790.000,00	54,54
Comune Potenza	Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	18.315.486,00	18.315.486,00	10.989.291,60	60
Comune Milano (1)	Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano	76.605.318,00	76.605.318,00	21.085.725,20	27,53
Totale dei finanziamenti assegnabili ex delibera n. 91/2011				**144.800.000,00**	

(1) La graduatoria di cui alla delibera n. 91/2011 prevedeva la finanziabilità dell'intervento per il 60 per cento del costo, pari a 45.963.190,80 euro, ma l'effettivo finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, doveva essere limitato a 21.085.725,20 euro.

che, essendo venuto meno, a causa dei vincoli del patto di stabilità, il cofinanziamento comunale previsto per la «Metrotranvia di Bologna: opere di completamento lotto stazione FS-P.zza Maggiore», secondo intervento della graduatoria, che non sarà più realizzato, il Ministero istruttore ha fatto presente che procederà allo scorrimento della graduatoria stessa;

che l'intervento del Comune di Potenza denominato «Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino», collocato al 3° posto della graduatoria, era già finanziato fino al tetto massimo del 60 per cento del relativo costo ammissibile a finanziamento;

che il suddetto scorrimento consente di elevare a 45.963.190,80 euro, pari al 60 per cento del relativo costo, il finanziamento dell'intervento del Comune di Milano denominato «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano», collocato al 4° posto della graduatoria;

che le residue risorse disponibili, pari a 28.912.534,40 euro, consentono d'inserire tra le opere finanziabili l'intervento del Comune di Torino denominato «Metropolitana leggera automatica linea 2, tratta Rebaudengo - Giulio Cesare», inizialmente escluso dal finanziamento e ora finanziabile per il 28,91 per cento del relativo costo ammissibile;

che, pertanto, gli interventi finanziabili a carico delle risorse del decreto-legge n. 112/2008 risultano ora i seguenti:

(importi in euro)

Ente	Intervento	Costo lotto funzionale	Importo ammissibile a finanziamento	Finanziam.to erogabile	% finanz.to
Provincia di Milano	Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo	98.224.972,00	98.224.972,00	58.934.983,20	60
Comune Potenza	Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	18.315.486,00	18.315.486,00	10.989.291,60	60
Comune di Milano	Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano	76.605.318,00	76.605.318,00	45.963.190,80	60
Comune di Torino (2)	Metropolitana leggera automatica linea 2, tratta Rebaudengo-Giulio Cesare	111.000.000,00	100.000.000,00	28.912.534,40	28,91
Totale dei finanziamenti assegnabili ex delibera n. 91/2011				**144.800.000,00**	

(2) La graduatoria di cui alla delibera n. 91/2011 prevedeva la teorica finanziabilità dell'intervento per il 60 Per cento del costo, pari a 60 milioni di euro; l'intervento non era peraltro stato ammesso a finanziamento per indisponibilità di risorse.

che, come già specificato nella delibera n. 91/2011, l'intervento della linea 2 della metropolitana di Milano riguarderà il 1° e il 2° lotto funzionale, «relativamente ai soli impianti di alimentazione elettrica e impianti di trazione elettrica»;

Delibera:

1. *Interventi di Bologna e di Palermo*

1.1. È rideterminato, nella quota massima di 104.814.957,18 euro, il contribuito già assegnato all'intervento concernente la «rete Civis», oggetto della rimodulazione progettuale di cui alla precedente presa d'atto e del costo aggiornato di 174.691.595,30 euro.

L'importo definitivo del citato contributo sarà quantificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il suddetto importo di 104.814.957,18 euro e nei limiti della percentuale di contribuzione del 60 per cento, sulla base del costo definitivamente accertato dal Ministero stesso, in sede di rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza e del parere tecnico economico.

1.2.1. È autorizzato l'utilizzo delle economie di gara, pari a 21.588.119,01 euro, per la realizzazione dell'intervento denominato «Metroferrovia - 1° stralcio funzionale Giachery - Politeama» di cui alla precedente presa d'atto, il cui costo ammissibile a finanziamento ammonta a 152.095.270,27 euro.

1.2.2. È inoltre confermato il contributo, in termini di volume d'investimenti, di 69.463.000 euro, già destinato all'intervento di cui al precedente punto 1.2.1, subordinatamente all'acquisizione delle ulteriori risorse per l'integrale finanziamento dell'intervento stesso.

1.3.1. È autorizzato l'utilizzo delle economie di gara, pari a 10.000 euro, per la realizzazione dell'intervento denominato «Sistema tranviario» di cui alla precedente presa d'atto, il cui costo ammissibile a finanziamento ammonta a 286.033.513,92 euro.

1.3.2. È inoltre confermato il contributo, in termini di volume d'investimenti, di 128.974.430 euro, già destinato all'intervento di cui al precedente punto 1.3.1, subordinatamente all'acquisizione delle ulteriori risorse per l'integrale finanziamento dell'intervento stesso.

2. *Programma d'interventi approvato con delibera CIPE n. 91/2011*

2.1. L'intervento del Comune di Bologna denominato «Metrotranvia di Bologna: opere di completamento lotto "stazione FS-P.zza Maggiore"», è espunto dal programma d'interventi approvato con delibera di questo Comitato n. 91/2011 e riportato nel relativo allegato.

2.2. Gli interventi del predetto programma, finanziabili a valere sulle risorse di cui all'art. 63, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come specificato nella precedente presa d'atto, sono quindi i seguenti:

(importi in euro)

Intervento	**Finanziamento erogabile**
Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo	58.934.983,20
Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	10.989.291,60
Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano	45.963.190,80
Metropolitana leggera automatica linea 2, tratta Rebaudengo-Giulio Cesare	28.912.534,40
Totale dei finanziamenti assegnabili ex delibera n. 91/2011	**144.800.000,00**

3. *Clausole finali*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

3.2. I soggetti aggiudicatori di interventi comprensivi di una spesa per rotabili, che siano almeno in parte a carico della finanza pubblica, dovranno assicurare che i rotabili stessi restino di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

3.3. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera, compreso l'onere di relazione annuale, da espletare entro il 31 gennaio di ogni anno fino alla completa realizzazione del programma di interventi.

Roma, 18 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 335

13A05375

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 37/2013 del 18 gennaio 2013 concernente il medicinale per uso umano «Clarimide Diarrea».

Nell'estratto della determinazione n. 37/2013 del 18 gennaio 2013, relativa al medicinale per uso umano Clarimide Diarrea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2013 - serie generale - n. 31, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: Titolare A.I.C.: Galpharm Healthcare Limited - Hugh House - Upper Cliffe Road - Dodworth Business Park - Dodworth - South Yorkshire - S75 3SP (Regno Unito);

leggasi: Titolare A.I.C.: Galpharm Healthcare Limited - Wrafton, Braunton - Devon, EX33 2DL (Regno Unito).

13A05339

Rettifica relativa alla determinazione n. 404/2013 del 15 aprile 2013 concernente il medicinale per uso umano «Aciclin».

Vista la determinazione n. 404/2013 del 15 aprile 2013 relativa al medicinale per uso umano ACICLIN, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2013 - serie generale - n. 105.

Considerata documentazione agli atti di questo ufficio.

Rettifica:

dove è scritto: A.I.C. n. 028614131/E (in base 10);

leggasi: A.I.C. n. 028614131 (in base 10).

13A05340

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali

Il 29 maggio 2013 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, S.E. Neritan Ceka, Ambasciatore Repubblica d'Albania, S.E. Themistoklis Demiris, Ambasciatore della Repubblica Ellenica, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

13A05342

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che «In data 3 giugno 2013 il Ministero degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* alla Signora Francesca Ottonello, Console onorario della Repubblica del Congo in Genova».

13A05343

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vitulazio

Con decreto 10 aprile 2013 n. 4127, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 23 maggio 2013, reg. n. 4, foglio n. 368, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Rio Maltempo nel Comune di Vitulazio (CE) distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 23 particella n. 5148.

13A05344

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Napoli.

Con decreto 10 aprile 2013 n. 4132, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 23 maggio 2013, reg. n. 4, foglio n. 366, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area ex pertinenza idraulica alveo torrente Pollena nel Comune di Napoli (NA), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 169 particelle nn. 772, 775, 776, 779.

13A05345

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Introbio.

Con decreto 12 aprile 2013 n. 4138, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 23 maggio 2013, reg. n. 4, foglio n. 364, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del torrente Troggia e delle opere ivi insistenti nel Comune di Introbio (LC), distinti al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 9 particelle nn. 4575, 4576, 4779 ed al N.C.E.U. al foglio 32 particella 4779.

13A05346

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Gubbio.

Con decreto 10 aprile 2013 n. 4133, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 23 maggio 2013, reg. n. 4, foglio n. 367, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del Fosso San Marco e di una sua derivazione nel Comune di Gubbio (PG), distinti al C.T. del Comune medesimo al foglio 260 particelle nn. 1307 e 1333 ed al foglio 263, particelle nn. 1200-1202-1204-1205.

13A05347

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Villa di Tirano.

Con decreto 12 aprile 2013 n. 4137, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 23 maggio 2013, reg. n. 4, foglio n. 363, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del denominato Valle Robbione nel Comune di Villa di Tirano (SO), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 61 particelle nn. 292, 301.

13A05348

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vigodarzere.

Con decreto 10 aprile 2013 n. 4128, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 2013, reg. n. 4, foglio n. 369, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di canaletta demaniale nel comune di Vigodarzere (Padova), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 8 particelle 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1079, 1081, 1094, 1101.

13A05349

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determina 27 maggio 2013 dell'Agenzia italiana del farmaco recante: «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 518/2013).» . (Determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 138 del 14 gennaio 2013).

Nell'allegato alla determina citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 14, seconda colonna, nella parte relativa alla specialità medicinale «ZALTRAP», nelle confezioni autorizzate, dove è scritto:

«EU/1/12/814/001 - A.I.C. n. 042689012/E - *5* mg/ml…»,

leggasi:

«EU/1/12/814/001 - A.I.C. n. 042689012/E - *25* mg/ml…».

13A05458

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-145) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.